



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 186

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 13 settembre 2007

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	Pag.	3
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	10
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	12
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	23

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag.	28
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare . . . . .	»	30

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 13 settembre 2007

**106<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***SALVI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.**La seduta inizia alle ore 14,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nel pomeriggio di ieri, è stata segnalata l'opportunità di riprendere in esame i disegni di legge nn. 483, 882, 878, 1074 e 1228 concernenti la riforma del libro I del codice penale, ovvero di talune sue parti.

In proposito egli ricorda che, all'inizio di quest'anno, le Presidenze delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera dei deputati avevano raggiunto un'intesa sull'organizzazione dei lavori, per cui la materia della riforma della parte generale del codice penale sarebbe stata esaminata in prima lettura in questo ramo del Parlamento, mentre la Commissione giustizia della Camera dei deputati avrebbe intrapreso l'esame della riforma del codice di rito. I disegni di legge sono stati pertanto iscritti all'ordine del giorno della Commissione per la seduta dello scorso 7 febbraio. L'esame non ha tuttavia avuto inizio perché la Commissione ha ritenuto opportuno acquisire elementi di conoscenza circa il lavoro della Commissione tecnica istituita dal Ministro della giustizia per la riforma del codice penale, mediante un'audizione informale del suo Presidente, onorevole Giuliano Pisapia, audizione che si è svolta lo scorso 15 marzo. In data 18 luglio, poi, il sottosegretario Li Gotti ha reso noto a questa Commissione che la suddetta Commissione tecnica aveva presentato un proprio testo sulla parte generale del codice penale.

L'Ufficio di Presidenza ha quindi convenuto di segnalare al Governo la volontà della Commissione di dare inizio rapidamente – e comunque non oltre il prossimo mese di gennaio – all'esame di una riforma così im-

portante ed attesa, in modo che il Governo possa contribuire al dibattito con una propria iniziativa legislativa, la cui utilità risulta evidente se si considera il carattere strutturale della riforma e il valore culturale, scientifico e politico del lavoro svolto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Giuliano Pisapia.

Il Presidente ricorda che i lavori della Commissione della prossima settimana avranno ad oggetto, oltre agli argomenti già all'ordine del giorno nella settimana odierna, il disegno di legge n. 1512 in materia di intercettazioni telefoniche e i disegni di legge nn. 19 e congiunti in materia di cognome dei figli.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite ha deciso di procedere ad un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1624 in materia di «scatole cinesi», nonché iniziare l'esame dello schema di decreto legislativo n. 129 in materia di riciclaggio dei proventi di attività criminose, a partire da martedì 25 settembre.

Infine il Presidente comunica che la prossima riunione del Comitato ristretto sui disegni di legge n. 18 e congiunti in materia di unioni civili avrà luogo martedì 18 settembre, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(1524) Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore CARUSO (AN), dopo avere espresso il suo apprezzamento per lo sforzo profuso dal Governo nella elaborazione di un disegno di legge che interviene su molteplici aspetti del processo civile, si sofferma sull'articolo 1, il quale amplia la competenza per valore del giudice di pace, portando a 10.000 euro il limite di competenza per le cause riguardanti beni mobili e a 50.000 euro le cause di risarcimento dei danni. Dopo aver ribadito le sue perplessità in ordine ai profili di copertura finanziaria dell'intervento legislativo in esame, il relatore svolge alcune considerazioni generali sul ruolo della magistratura onoraria all'interno dell'ordinamento. Al riguardo, dichiara di non condividere quanto affermato nella relazione introduttiva in ordine alla buona riuscita complessiva del contenzioso civile attribuito ai giudici di pace, rilevando i molteplici profili di criticità emersi nel corso degli anni. Pur ritenendo inevitabile procedere ad un alleggerimento del carico di lavoro della magistratura onoraria, egli paventa il rischio di un possibile scadimento della qualità del servizio giustizia quale conseguenza inevitabile della maggiore rapidità con cui lo stesso servizio è reso. Dopo aver espresso alcune riserve sull'incremento a 50.000 euro del limite di competenza per le cause risarcitorie, ritenendo che ciò rischia di radicare in capo ai giudici di pace

la decisione su cause particolarmente delicate, il relatore auspica un intervento più radicale in materia che incida sui criteri di selezione della magistratura onoraria, per la quale ritiene opportuno configurare adeguate procedure di concorso, eventualmente idonee a creare figure di giudici specializzati per materia.

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli da 2 a 9 del disegno di legge in titolo, i quali affrontano, da diverse prospettive, la questione dell'eccezione di competenza del giudice adito. Al riguardo il relatore osserva che il tema affrontato non è di così grande decisività nell'ambito generale degli sforzi di riduzione del carico giudiziario, rilevando altresì che, come afferma la stessa relazione al disegno di legge, il carico di lavoro della suprema corte sarebbe ridotto, in caso di approvazione del disegno di legge, esclusivamente del 10 per cento. Ritiene comunque che ogni intervento volto a snellire l'attività processuale debba essere accolto con favore. Il relatore condivide in particolare comunque la soluzione adottata di sottrarre la questione al controllo della Corte di cassazione attraverso il procedimento di regolamento di competenza. In proposito ritiene appropriata la scelta di affidare la riconsiderazione della delibera eventualmente non condivisa dal giudice adito al controllo superiore attraverso il rito camerale. Il relatore annuncia inoltre la presentazione di un disegno di legge autonomo, salvo che il Governo non preferisca intervenire in via emendativa sul disegno di legge in titolo, anche allo scopo di non disperdere le fonti di normazione in tema processuale, con l'auspicato obiettivo di affrontare nuovamente la questione della competenza per quanto attiene al delicato aspetto dei procedimenti riguardanti i magistrati, in particolare dopo che la Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni sulle novelle apportate al codice di procedura civile dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420, in particolare in riferimento all'articolo 30-*bis*, riguardante il foro per le cause in cui sono parte i magistrati. Il relatore ritiene opportuno che in tali ipotesi, e in altri particolari casi, laddove ad esempio emergano questioni di ricusazione o astensione del giudice, si possano ipotizzare soluzioni processuali più garantite, anche attraverso la rimessione delle questioni dalla competenza delle Corti d'appello, pur senza rinunciare ai benefici del rito camerale.

Del tutto condivisibile è, ad avviso del relatore, la norma introdotta dall'articolo 10 del disegno di legge in titolo, volta a modificare l'articolo 77 del codice di rito nel senso di prevedere espressamente che la rappresentanza processuale possa essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale. Ciò, a suo avviso, riesce a rendere meno fiscale il rapporto tra rappresentante processuale e rappresentante sostanziale. In proposito ritiene nello stesso tempo opportuno riconsiderare eventualmente il testo della novella, al fine di assicurarsi che lo stesso non produca incertezze interpretative che lo rendano foriero di eccezioni processuali, soprattutto in relazione alla sua applicabilità.

Dopo aver espresso il suo radicale dissenso nei confronti dell'articolo 11 il quale aggiunge, all'articolo 88 del codice di rito, una norma di principio che obbliga le parti a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini

della decisione in modo leale e veritiero, osservando che tale disposizione si configura come una norma manifesto in quanto non accompagnata da adeguata sanzione, il relatore si sofferma sugli articoli 12 e 13 che introducono alcune innovazioni nella disciplina delle spese processuali. Tale questione, più volte discussa in diverse occasioni in Commissione giustizia, non trova adeguata soluzione nel disegno di legge in titolo, il quale individua strumenti già scartati in altra sede perchè non convincenti. Ritiene però che il Governo abbia opportunamente incluso nella sua proposta la questione afferente alla attribuzione e al riparto delle spese di giustizia, valutando al riguardo la necessità di riflettere con particolare attenzione, eventualmente in sede emendativa, su possibili soluzioni alternative.

Il relatore condivide quanto stabilito all'articolo 14 che, novellando l'articolo 101 del codice di procedura civile, dispone che il giudice non possa decidere la causa sulla base di una questione rilevata d'ufficio, senza che le parti siano state poste in condizione di dedurre su tale questione. Al riguardo il relatore esprime alcune perplessità sul fatto che la Corte costituzionale non sia mai intervenuta sul punto anche dopo la riforma dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione in tema di giusto processo.

Analoghe considerazioni il relatore svolge sull'articolo 15 del disegno di legge in titolo che, riformulando l'articolo 115 del codice di procedura civile, prevede che il giudice ponga a fondamento della propria decisione anche i fatti non specificamente contestati, esonerando la parte che ha allegato i medesimi fatti dal relativo onere probatorio.

Il relatore esprime invece perplessità sull'articolo 16, dal momento che prevedere che il contenuto espositivo e motivazionale delle sentenze contenga unicamente l'esposizioni dei motivi in fatto e in diritto della decisione costituisce una superfetazione normativa, in quanto la legge vigente già dispone che il contenuto delle sentenze sia conciso.

Nel dichiarare di condividere, ritenendola ragionevole, la modifica apportata all'articolo 153 del codice di procedura civile relativa alla remissione in termini, il relatore osserva che tale intervento, benchè collida con la volontà di accelerazione dei termini del processo, trova la sua *ratio* giustificativa nell'intento di razionalizzare il processo stesso, ciò che costituisce uno degli obiettivi del presente disegno di legge. In particolare egli osserva che la rimessione in termini delle parti incolpevolmente decadute, liberando il sistema da eccessiva rigidità, introduce una maggiore e più razionale equità.

L'articolo 18 consente l'applicazione, anche agli atti di impugnazione, della disposizione del secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile in virtù della quale, nelle notificazioni e comunicazioni fatte dopo la costituzione in giudizio, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti. Ciò, nonostante dottrina e giurisprudenza sono state a lungo contrarie, garantisce una più razionale semplificazione del processo, anche se, ad avviso del relatore, la disposizione già era contenuta nel testo vigente. In proposito egli si interroga se l'aver introdotto la detta specificazione non possa – contra-

riamente alle sue intenzioni – escludere da tale disciplina altri tipi di atti non espressamente nominati nella legge.

Quanto all'articolo 19 che, intervenendo sull'articolo 175 del codice di procedura civile, consente di configurare l'inattività processuale quale comportamento sintomatico del disinteresse delle parti alla prosecuzione della causa, il relatore ritiene che tale intervento legislativo rischia di essere privo di ogni effetto se non è accompagnato da una qualche sanzione accessoria per il giudice. Al riguardo egli propone l'introduzione, tra le norme di attuazione, dell'obbligo di tenere udienze supplementari, rispetto al calendario ordinario, destinate al recupero di quelle rinviate per indisponibilità del giudice o su concorde richiesta delle parti, come nell'ipotesi di pendenza di trattative.

Il relatore esprime la sua contrarietà all'articolo 20, che modifica l'articolo 181 del codice di procedura civile, ritenendo che la sanzione della cancellazione dal ruolo della causa in caso di mancata comparizione delle parti sia sproporzionatamente severa, soprattutto perchè ciò può determinare anche conseguenze di notevole rilievo come la consolidazione dei decreti ingiuntivi. Al riguardo egli auspica un più adeguato bilanciamento fra costi e benefici, eventualmente lasciando inalterato il regime attualmente in vigore.

Quanto all'articolo 21, egli ritiene sia un intervento particolarmente opportuno, perchè, modificando l'articolo 182 del codice di procedura civile, consente di sanare, nel termine perentorio stabilito dal giudice, i vizi che determinano la nullità della procura al difensore attraverso la rinnovazione della medesima. Ciò determina una virtuosa riduzione delle eccezioni processuali con finalità esclusivamente dilatorie.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute agli articoli 22, 23, 24 e 25, il relatore chiede al Governo di soprassedere. A suo avviso, infatti, si tratta di disposizioni che incidono su alcuni punti essenziali di una riforma, introdotta nel corso della XIV legislatura, che, pur essendo ancora in una fase di sperimentazione, sta tuttavia dando i frutti sperati, anche in termini di accelerazione del processo. In proposito egli ricorda come molte preoccupazioni palesate da alcune categorie professionali, in particolare gli avvocati, si rivelarono prive di fondamento. Auspica quindi che il Governo non intervenga nuovamente su una materia già oggetto di riforma, sia perchè in materia processuale appare auspicabile attendere un congruo periodo di sperimentazione, sia perchè, nel caso di specie, si trattò di una riforma condivisa da molti tra cui anche l'Associazione nazionale magistrati.

Il relatore passa quindi all'esame degli articoli 25 e 26, volti a modificare il codice di procedura civile nel senso di attribuire al giudice la definizione del calendario del processo, sul modello processual civilistico francese. Al riguardo egli palesa notevoli perplessità in considerazione del fatto che, in altre occasioni, mutare gli istituti non ha prodotto risultati positivi.

Condivide invece pienamente la *ratio* sottesa all'articolo 27, il quale consente finalmente l'ingresso, nel sistema processual civilistico italiano,

della pratica dell'*affidavit*, diffuso in molti ordinamenti. Auspica però che contemporaneamente si preveda un potenziamento delle norme in materia di falsa, reticente o mistificante testimonianza, differenziando la fattispecie a seconda che il fatto avvenga nel corso di un processo penale ovvero nel corso di un processo civile.

Dopo aver espresso brevi considerazioni sugli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del disegno di legge in titolo, il relatore si sofferma sull'articolo 36 il quale, modificando l'articolo 339 del codice di procedura civile, consente l'appellabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali che, avendo natura sostanziale di sentenza, sarebbero direttamente ricorribili per cassazione. Egli critica aspramente tale disposizione, in quanto scarica sulle Corti di appello una mole notevole di impugnazioni che, in ragione dell'articolo 111 della Costituzione, sono riservate alla Corte di cassazione. Egli rileva inoltre che tale trasferimento dell'impugnazione dalla Corte di cassazione alle Corti d'appello, lungi dal ridurre il numero dei ricorsi di legittimità, ne determinerebbe l'incremento, dal momento che i costi dei ricorsi alle Corti d'appello distrettuali sono notevolmente inferiori rispetto ai costi necessari per ricorrere in Cassazione.

Dopo aver dichiarato di condividere l'innovazione determinata dall'articolo 44 e dall'articolo 45 del disegno di legge in titolo, il relatore si sofferma sull'articolo 46 che, con il nuovo articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, introduce un procedimento sommario non cautelare *ante causam* finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo. Tale intervento, volto a ridurre i carichi di lavoro giudiziario, deve essere, ad avviso del relatore, oggetto di maggiore approfondimento, soprattutto con riferimento alla posizione del convenuto cui sembrerebbe sostanzialmente imposto un modello di processo alternativo.

Dopo aver espresso una radicale contrarietà rispetto all'articolo 48, il relatore si sofferma sull'articolo 52 che introduce termini di fase entro il quale dovrà essere definito ciascun grado di giudizio. In proposito, egli auspica che il Governo riveda la sua posizione sul punto, dal momento che tale previsione assume i contorni di una dichiarazione manifesto dal contenuto demagogico più che di una seria proposta modificativa, anche perchè l'auspicata riduzione dei tempi processuali non si ottiene certamente attraverso interventi di questo tipo.

Il relatore condivide infine quanto previsto all'articolo 53 ritenendo giusto che le controversie relative al risarcimento di danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali non siano definite secondo le norme che governano il processo del lavoro. Medesima condivisione egli esprime per l'articolo 55 che riduce da 46 a 31 giorni la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Il sottosegretario SCOTTI, nel rinviare alla replica una più puntuale illustrazione della posizione del Governo, ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti in primo luogo circa il fatto che il Governo è già impegnato in una riconsiderazione complessiva della disciplina della magistratura onoraria che va nel senso indicato dal relatore; la valorizzazione del ruolo



di questi giudici, oltretutto, è funzionale alla riduzione dell'arretrato della magistratura ordinaria, presupposto questo di una razionalizzazione dei tempi del processo nel senso indicato dall'articolo 52 del disegno di legge.

Egli assicura poi che il Governo non è in alcun modo mosso da una volontà di aprioristica demolizione di quanto fatto nella legislatura precedente: le modifiche proposte, in particolare all'articolo 183 del codice di procedura civile, prendono le mosse dalla consapevolezza dell'uso dilatorio che spesso fanno le parti di alcuni istituti processuali.

Sotto questo profilo egli, a titolo personale, ha avuto non poche perplessità sull'articolo 17 del disegno di legge – che modifica l'articolo 153 del codice di procedura civile consentendo la rimessione in termini della parte incolpevolmente decaduta – non perchè non condivida in astratto lo spirito di equità cui tale norma è informata, ma per il timore che possa dar luogo ad abusi: in realtà la perentorietà dei termini è spesso un utile strumento di governo del processo per quei giudici che, al di là della loro laboriosità e preparazione giuridica, siano per i più vari motivi meno attrezzati sul piano della decisione e dell'ascendente personale a far fronte alle attività dilatorie delle parti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Giovedì 13 settembre 2007

**108<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***DE GREGORIO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.**La seduta inizia alle ore 9,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario CASULA risponde all'interrogazione 3-00796 dei senatori Brisca Menapace ed altri, che affronta la questione dei lavoratori con contratto a tempo determinato impiegati dall'Amministrazione Difesa per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'8° e del 16° Reparto Genio Campale dell'Aeronautica militare. L'atto, in particolare, nel fare riferimento all'esclusione di una parte di tale personale dalle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 301 del 1999, è inteso a conoscere l'eventuale orientamento dell'Amministrazione della Difesa nei riguardi del personale che abbia maturato complessivamente tre anni di servizio a tempo determinato per lavori di cui all'art. 184 del Regolamento in materia di disciplina delle attività del Genio campale, alla luce delle recenti previsioni in materia di lavoro precario introdotte dalla legge finanziaria 2007.

In realtà, già la legge n. 301 del 1999 aveva previsto procedure di stabilizzazione del personale impiegato per l'esecuzione di lavori del Genio; tuttavia i criteri temporali stabili da tale legge avevano di fatto escluso una parte del personale a tempo determinato (in particolare, ai lavoratori del 16° Reparto Genio campale di Bari), che, a causa della specificità dei lavori, non avevano acquisito i requisiti di legge.

Più specificatamente, nell'atto di sindacato ispettivo si sottolinea che il personale non ancora stabilizzato alla data di emanazione della legge finanziaria 2007 dovrebbe far riferimento solo all'ultimo quinquennio di attività, nel quale però non riesce a far cumulo di periodi di anzianità

tali da concorrere al raggiungimento dei tre anni, pur essendo stato in servizio da oltre dieci o comunque dopo l'applicazione della sanatoria prevista dalla legge 301 del 1999.

Ciò posto, poiché tale esclusione riguarderebbe la larga maggioranza del personale precario che è stato in servizio particolarmente presso il 16° Reparto, l'interrogante chiede cosa intenda fare il Ministro della difesa sulla problematica e, soprattutto, se intenda operare i passaggi necessari a far rientrare nelle disposizioni per la stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2007 tutto il personale che resterebbe escluso.

Al riguardo, il Sottosegretario precisa che l'amministrazione militare non può che condividere le perplessità ed i profili di criticità evidenziati nell'atto e che involgono sottili questioni interpretative sulla corretta applicazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007. Ciò comporta da parte della Difesa, che in tal senso si sta operando, tutti i possibili sforzi ed i necessari approfondimenti intesi alla opportuna definizione degli aspetti critici.

Replica la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), che si dichiara soddisfatta, atteso il contenuto possibilista ed aperto della risposta del Governo.

Il presidente DE GREGORIO avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 3-00856 del senatore Giulio Marini è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 13 settembre 2007

**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BENVENUTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario GRANDI risponde all'interrogazione n. 3-00886, presentata dal senatore Fuda, sulle deroghe alla disciplina sugli aiuti di Stato, osservando che, relativamente ai tempi dell'*iter* per il rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea in relazione alla previsione di un credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, la pronuncia definitiva su tali agevolazioni (previste nei commi dal 271 al 279 della legge finanziaria per il 2007) potrà aver luogo soltanto in seguito all'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale

2007-2013, notificata alla stessa Commissione europea il 12 giugno del corrente anno.

Per quanto riguarda la decorrenza degli aiuti, non è possibile, ad avviso del Dipartimento per le politiche fiscali, esprimersi definitivamente sulla possibilità di considerare finanziabili anche le spese sostenute prima dell'emanazione della circolare attuativa e della approvazione comunitaria del regime di aiuti.

In merito alla necessità di sospendere l'agevolazione in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, il rappresentante del Governo richiama la disposizione del comma 279 della citata legge finanziaria, la quale subordina l'efficacia delle norme sulle agevolazioni alla preventiva autorizzazione della Commissione europea: pertanto le agevolazioni previste spettano anche per gli investimenti effettuati nell'anno di imposta 2007, purché realizzati successivamente alla data di autorizzazione della Comunità europea.

Nel fornire chiarimenti sulla esclusione dagli investimenti agevolabili degli impianti diversi da quelli infissi al suolo, l'oratore rileva che secondo il tenore letterale della norma di cui al comma 273 l'agevolazione prevista non può essere estesa anche agli immobili strumentali alla attività produttiva, posto che essi rappresentano proprio beni infissi al suolo.

In conclusione, l'ipotesi di una modifica di tale previsione, volta a includere tra i beni agevolabili anche gli immobili, richiederebbe la preventiva notifica alla Commissione europea della modifica dell'aiuto, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario.

Il senatore FUDA (*Misto-PDM*) si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta del Sottosegretario, osservando che il quadro normativo presentato gli appare connotato da una notevole incertezza a danno delle imprese interessate agli investimenti produttivi nelle aree svantaggiate dell'Italia meridionale. A fronte del ritardo nella concessione dell'autorizzazione da parte della Comunità europea, sottolinea come la previsione di un credito di imposta per gli investimenti produttivi rischi di rivelarsi poco efficace, posto che, fino ad oggi, non risulta ancora avviata alcuna procedura per il riconoscimento dell'agevolazione. A suo avviso, pertanto, il Governo dovrebbe individuare le modalità per rendere più spedita la procedura per la concessione degli aiuti, tenuto conto dell'importanza che gli investimenti suscettibili di agevolazione rivestono per il tessuto economico e produttivo dell'Italia meridionale. Al riguardo, ritiene che un'importante occasione sia rappresentata dalla elaborazione della prossima legge finanziaria.

Dopo aver fornito assicurazioni sull'imminenza dell'avvio delle procedure per la concessione delle agevolazioni previste, il sottosegretario GRANDI, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00862 del senatore Bonadonna, sulla situazione della Banca Italease, e n. 3-00890 del senatore Barbolini, su una ispezione relativa alle attività della Banca Italease nella vendita di prodotti finanziari derivati, riferisce

le comunicazioni pervenute dal CICR, facendo cenno anche al procedimento aperto presso la Procura della Repubblica di Roma a carico dell'*ex* Amministratore delegato della predetta Banca.

Dopo aver fornito informazioni sull'attività di accertamento e di vigilanza svolta nel 2007 dalla Banca d'Italia sulle irregolarità amministrative riscontrate (con l'avvio di numerose procedure sanzionatorie), il rappresentante del Governo si sofferma sulla situazione aziendale della Banca Italease, dando ampiamente conto delle criticità accertate dall'organo di vigilanza nel funzionamento degli organi amministrativi, negli assetti organizzativi dell'intermediario, nella concentrazione del portafoglio e nel monitoraggio degli affidamenti.

Commenta quindi le iniziative assunte su impulso della Banca d'Italia per assicurare la sana e prudente gestione dell'attività bancaria posta in essere dall'intermediario. In tal senso, l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale della Banca, a copertura dei rischi presenti negli strumenti finanziari derivati nei confronti della clientela, nonché il rinnovo delle cariche sociali. Nell'ambito del piano di ristrutturazione, il Sottosegretario illustra anche le varie misure riguardanti l'operatività della Banca nel settore dei derivati e le soluzioni transattive prospettate dallo stesso intermediario.

In termini generali, alla luce del crescente volume di operatività in derivati da parte del sistema bancario italiano, analizza le prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia agli operatori con particolare riguardo ai criteri di valutazione del rischio finanziario, agli assetti organizzativi degli intermediari e ai relativi sistemi di controllo.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che giudica elusiva. In attesa di conoscere gli esiti del procedimento giudiziario in corso, si sofferma sull'operato della Banca d'Italia nell'ambito della sua attività di vigilanza sul segmento dei derivati. Commenta infatti criticamente il comportamento tenuto dall'autorità di vigilanza, sottolineando, in particolare, come l'autorizzazione concessa alla Banca Italease per l'attività in derivati risulti assolutamente ingiustificata. Sulle motivazioni e i presupposti dell'autorizzazione, ritiene la risposta del Sottosegretario inadeguata e reticente, mentre l'andamento dei titoli derivati collocati dalla Banca Italease compendia le criticità del mercato finanziario a fronte della crescente tendenza degli intermediari a ricorrere a prodotti connotati da un indice di rischio praticamente incontrollabile. Ciò posto, sollecita un'azione più efficace e incisiva da parte del Governo e dell'autorità di settore, in chiave di prevenzione di fenomeni quale, a titolo di esempio, quello delle consistenti oscillazioni di mercato dei mutui cosiddetti *subprime*. Infatti, le autorità politiche e di vigilanza non possono sottrarsi alle proprie responsabilità, confidando nell'attività suppletiva delle Banche centrali, posto che tale meccanismo finisce per addossare i danni economici alla platea dei risparmiatori. In conclusione, rivolge al Governo un monito affinché ponga un freno rispetto ai feno-

meni patologici nell'evoluzione del mercato finanziario e operi un controllo più attento anche sull'attività dell'organo di vigilanza.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario, esprimendo l'avviso che si debbano individuare le modalità per un congruo ristoro dei pregiudizi subiti dai risparmiatori. Relativamente al funzionamento del mercato finanziario, condivide l'obiettivo di sottoporre l'andamento degli strumenti derivati a un attento monitoraggio, mentre auspica che il Governo e la Banca d'Italia possano intraprendere una decisa azione volta a limitare le conseguenze dannose per i risparmiatori.

Il sottosegretario GRANDI, dopo aver ribadito l'appropriatezza degli elementi informativi contenuti nella propria risposta, risponde all'interrogazione n. 3-00844 del senatore Benvenuto, sulla distribuzione regionale dei controlli e relativi esiti su scontrini e ricevute fiscali. Il rappresentante del Governo si sofferma sulle innovazioni che hanno interessato il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, illustrandone gli aspetti più qualificanti. Consegnando quindi alla Commissione un prospetto che riepiloga, su base regionale, i dati, aggiornati al 15 luglio 2007, concernenti il numero dei processi verbali di constatazione notificati e il numero dei provvedimenti di sospensione o chiusura degli esercizi, distinti per tipologia di attività.

Il presidente BENVENUTO si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, rilevando che il quadro informativo presentato è ampio ed esauriente e fornisce altresì approfonditi elementi conoscitivi di cui la Commissione deve avvalersi nell'analisi della problematica sollevata.

Il sottosegretario GRANDI risponde all'interrogazione n. 3-00845 del senatore Benvenuto, sull'ipotesi di unione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) alla Banca d'Italia. Nell'ambito dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/60/CE (Atto del Governo n. 129), sulla prevenzione delle attività di riciclaggio per finanziamento di attività criminali e terroristiche, è prevista l'istituzione dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), alla quale viene riconosciuta autonomia e indipendenza nei confronti del Governo e della Banca d'Italia. Tale struttura è istituita proprio presso la Banca d'Italia, la quale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. Il citato schema di decreto legislativo, nel prevedere il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri già attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, dispone la soppressione di detto organo e la sua liquidazione, recando altresì norme di coordinamento e di salvaguardia del personale. Sotto tale specifico profilo, è espressamente sancito che la successione della Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare avvenga senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti dell'Ufficio stesso.

In conclusione, osserva che l'esigenza di realizzare entro breve tempo il progetto di riorganizzazione dell'UIC ha suggerito di inserire le disposizioni citate nel decreto legislativo n. 129, stralciandole dal disegno di legge di riforma delle autorità indipendenti, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1366).

Il presidente BENVENUTO si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario, esprimendo in particolare apprezzamento per le misure (che tengono conto delle osservazioni degli organismi sindacali) volte a salvaguardare le condizioni contrattuali e professionali del personale dell'UIC destinato a confluire nella Banca d'Italia. Sottolinea quindi il rilievo della prospettiva che le Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite del Senato dedichino particolare attenzione all'ipotesi di riorganizzazione dell'UIC in sede di espressione del parere sul citato schema di decreto legislativo n. 129.

In riferimento al disegno di legge n. 1366, pur apprezzando l'organicità della sua impostazione, rileva la necessità che il Governo assuma, nella elaborazione del progetto di riforma delle autorità indipendenti, una visione maggiormente unitaria e sistematica, in modo da evitare contraddizioni nella definizione dei compiti e delle funzioni di tali organismi, come è accaduto ad esempio nel citato testo legislativo per quanto riguarda le attribuzioni della COVIP e dell'ISVAP di cui si prevede la devoluzione ad altre autorità.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BENVENUTO avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore Pegorer nella seduta di ieri.

Interviene il senatore EUFEMI (*UDC*) per preannunciare l'astensione del proprio Gruppo, sottolineando la complessità del provvedimento e ribadendo il proprio favore per le misure a tutela della concorrenza e della libertà di mercato, a condizione che esse apportino effettivi benefici agli utenti.



Espressa la propria condivisione per l'osservazione, contenuta nella proposta, sulle modalità con le quali razionalizzare gli effetti dell'aumento del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi, invita il relatore a inserire nella proposta di parere una serie di osservazioni concernenti questioni di grande rilievo per la tutela dei consumatori.

Svolge quindi alcune ampie considerazioni sull'ipotesi di introdurre una disciplina relativa alla perdita della mutualità prevalente per le società cooperative, nella prospettiva di perseguire un disegno di semplificazione normativa della materia, rammentando altresì che tale questione è oggetto di un emendamento al disegno di legge presentato presso la Commissione di merito.

Un ulteriore profilo sul quale richiama l'attenzione concerne le modalità di formazione del prezzo dei prodotti messi in vendita dai grandi distributori, così come annette particolare importanza al tema della libertà di mercato nel settore della produzione e trasformazione dei prodotti alimentari (facendo presente che di tale problema si occupa l'articolo 3 del disegno di legge): iniziative a favore della concorrenza debbono a suo parere evitare che vi siano ingiustificate differenziazioni di costi e adempimenti a carico dei consumatori.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) preannuncia il voto favorevole dell'*Ulivo* sulla proposta di parere del relatore, osservando che essa enuclea i profili di competenza della Commissione Finanze al cui esame dovrebbe attenersi l'odierno dibattito. Infatti, i rilievi espressi dal senatore Eufemi sollevano questioni di particolare complessità, risultando meritevoli di una più ampia trattazione in altra sede. Condivide comunque il rilievo riguardo all'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla prassi negoziale degli accordi tra produttori e grandi distributori nella formazione dei prezzi di vendita al pubblico.

Per il gruppo di Rifondazione Comunista, il senatore BONADONNA (*RC-SE*) preannuncia un voto favorevole, pur esprimendo perplessità in ordine al disegno di semplificazione delle procedure di accesso all'attività imprenditoriale, contenuto nel provvedimento. Ritiene, infatti, che tali misure debbano comunque essere rispettose delle norme poste a salvaguardia dell'assetto urbanistico del territorio.

Il relatore PEGORER (*Ulivo*) accoglie la proposta di modificazione del parere avanzata dal senatore Eufemi, riguardo ai prezzi della grande distribuzione nonché quella del senatore Bonadonna sulla necessità di conciliare la tutela del territorio con la liberalizzazione dell'esercizio delle imprese.

Previa verifica del prescritto numero di senatori per deliberare, il presidente BENVENUTO pone in votazione la proposta di parere favorevole

con osservazioni, come da ultimo modificata e pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta, che viene approvata dalla Commissione con l'astensione del senatore Eufemi.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1644**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Preliminarmente la Commissione sottolinea il rilievo politico del confronto che si è svolto tra maggioranza e opposizione nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, sui profili più qualificanti di esso, e apprezza altresì il fatto che il disegno di legge reca numerose misure di carattere innovativo, volte alla promozione della concorrenza e alla tutela dei diritti del consumatore. A titolo di esempio, per quanto riguarda la semplificazione delle procedure amministrative, non può non cogliersi il valore della esclusione delle piccole imprese dall'obbligo del trattamento dei dati sensibili e delle disposizioni riguardanti la riduzione degli adempimenti a carico del sistema produttivo tenuto conto in ogni caso degli aspetti relativi all'ambiente e al territorio.

La Commissione sottolinea con favore l'impostazione complessiva del provvedimento, volta a promuovere processi di innovazione nell'ottica di un più diretto e semplificato rapporto dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione. In tale direzione, apprezza quindi le misure dirette a favorire una maggiore libertà nel mercato e una più efficace tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

In termini generali, la Commissione pone infine in rilievo l'insieme di quelle disposizioni (come gli articoli 4, 23, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45) che offrono un panorama di indiscutibile novità soprattutto per quanto concerne l'affermazione di un nuovo e più trasparente rapporto tra il cittadino e il sistema creditizio e finanziario, nonché per il complesso del sistema economico e produttivo.

In relazione alle disposizioni di proprio interesse, la Commissione formula le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4, si evidenzia che, tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa, qualora impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento, rientrano anche prodotti non appartenenti alla categoria dei prodotti petroliferi, come ad esempio il metano, il cui prezzo internazionale non è legato direttamente al prezzo internazionale del petrolio.

Pertanto l'articolo 4 prevede che l'eventuale aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del petrolio possa essere successivamente impiegato per la riduzione della tassazione di prodotti il cui prezzo internazionale potrebbe invece non essere aumentato.

Si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 4, inserendo dopo le parole «prodotti energetici» le seguenti «derivanti dal petrolio». In tal modo verrebbe esplicitata la corrispondenza tra l'aumento del prezzo internazionale del petrolio e la riduzione dell'accisa sui prodotti energetici petroliferi in considerazione della maggiore IVA derivante dal medesimo aumento dei prezzi internazionali.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 362 della legge finanziaria per il 2007, già prevede che il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia destinato, nel limite di 100 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo per interventi di efficienza e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociale.

La Commissione di merito dovrebbe quindi valutare l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge con il citato comma 362 della legge finanziaria per il 2007.

Inoltre, con riguardo alla previsione contenuta nella lettera *a*) del comma 2, occorrerebbe precisare che il valore di riferimento è quello previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato nell'anno precedente.

Per ragioni di appropriatezza terminologica, si suggerisce alla Commissione di merito di sostituire, nell'articolo 23, comma 1, lettera *a*), l'espressione «organismi di investimento collettivo in valori mobiliari» con «organismi di investimento collettivo del risparmio».

Per quanto concerne l'applicazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 36, occorre valutare l'opportunità di prevedere una specifica disciplina transitoria, che ne assicuri il pieno coordinamento con la vigente normativa in materia di interessi usurari, dal momento che, con la citata disposizione, vengono modificati i criteri per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini dell'applicazione della normativa in materia.

Alla Commissione di merito si propone altresì di valutare l'ipotesi di rendere applicabile l'estensione dell'esenzione d'imposta prevista dal comma 1 dell'articolo 39 alle sole operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

In relazione all'obbligo di comunicazione sui depositi cosiddetti «giacenti», di cui all'articolo 40, si suggerisce di ampliare il termine, fissato dal comma 2 al 31 dicembre 2007, affinché le banche provvedano a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di depositi di titoli – esistenti alla data di entrata in vigore della legge – le generalità e i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito cosiddetto «giacente» nel caso in cui, ai sensi del comma 1, per due anni consecutivi decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli deposti-

tati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa. In secondo luogo, potrebbe prevedersi un ampliamento anche del periodo di mancato compimento di operazioni sul conto, di cui al citato comma 1, ai fini dell'operatività dell'obbligo di comunicazione ivi previsto.

Un ulteriore profilo di grande rilievo attiene alla necessità di prevedere specifiche norme di coordinamento della disciplina prevista dall'articolo 40 con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

Per quanto concerne la disciplina prevista dall'articolo 42 sui prestiti vitalizi ipotecari, si rappresenta alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre una specifica normativa per i contratti di mutuo e finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 42, si segnala che il capoverso 12-*bis* fa erroneamente riferimento ai diritti di scritturato, che sono stati soppressi, mentre gli emolumenti ipotecari sono stati sostituiti dalle tasse ipotecarie di cui alla Tabella allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990. Valuti dunque la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 2, capoverso 12-*bis*, sostituendo le parole: «Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari» con le seguenti: «Agli effetti delle tasse ipotecarie».

Inoltre, con riguardo al comma 2 dell'articolo 44, appare opportuno migliorare la formulazione della novella all'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, facendo riferimento, anziché alla «previsione», agli «annunci ufficiali» concernenti decisioni di politica monetaria che riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori.

Per quanto attiene all'articolo 45, comma 5, con riguardo alle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto ad esse applicabili per analogia le norme sulla riscossione mediante versamenti diretti relative alle ritenute alla fonte effettuate ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (circolare n. 7 del 7 febbraio 2007).

Pertanto si propone di coordinare la normativa sulla riscossione con l'articolo 25-*ter*, modificando l'articolo 3, comma 1, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (rubricato *Riscossione mediante versamenti diretti*) nei termini seguenti: «All'articolo 3, comma 1, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole "Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-*bis*" sono inserite le seguenti ", 25-*ter* e"».

Per quanto riguarda le detrazioni d'imposta previste dal comma 347 della legge finanziaria per il 2007 per le spese di riqualificazione energe-

tica degli edifici, appare opportuno prevederne l'estensione anche agli interventi di sostituzione con impianti di teleriscaldamento.

Alla Commissione di merito si rappresenta, infine, anche l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni a tutela della concorrenza nell'ambito dei servizi professionali, intervenendo, da una parte, sul novero dei soggetti che possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coauditore notarile e, dall'altra, prevedendo la trascrizione non soltanto degli atti di destinazione immobiliare di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile stipulati in forma pubblica, ma anche dei contratti di intestazione a una società fiduciaria di cui alla legge n. 1966 del 1939.

Infine, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare adeguatamente le questioni concernenti la definizione del prezzo di vendita al dettaglio dei beni, con riferimento agli accordi fra i soggetti produttori e le imprese di grande distribuzione, in modo tale da non pregiudicare la posizione economica dei primi.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 13 settembre 2007

**81<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SCARABOSIO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1124) CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente SCARABOSIO, dopo aver reso noto che circa la metà degli emendamenti presentati al disegno di legge proviene dalla maggioranza e circa la metà dall'opposizione, dà la parola al senatore Stanca per il prosieguo della discussione generale.

Il senatore STANCA (*FI*) rileva come il provvedimento in esame si caratterizzi per una elevata complessità che deriva non soltanto dalla rilevanza delle materie su cui incide ma anche dal numero di tali materie, pari circa a quaranta. Esso non ha una sua forza intrinseca, né delinea un disegno organico, ma si caratterizza piuttosto come una serie di proposte provenienti dalle varie componenti politiche del Governo. Per questo denota una patologia che attiene alla qualità e al modo di legiferare che, pur non essendo iniziata con questa legislatura, certamente però si è notevol-

mente accentuata di recente. La sua impressione è che il Governo abbia preferito raccogliere in un unico provvedimento varie tipologie di interventi, nel tentativo di sopperire all'estrema esiguità della maggioranza parlamentare: ma proprio questa motivazione ha comportato un grave decadimento della qualità della legislazione. Se la certezza e la chiarezza delle regole costituiscono parametri per valutare la competitività di un Paese, certamente provvedimenti come quello in esame non ne consentono lo sviluppo. Infatti, come è già stato rilevato, il disegno di legge prevede la modifica di centosessanta leggi diverse senza alcuna visione d'insieme. Peraltro, alcuni interventi ben avrebbero potuto trovare una veste regolamentare anziché legislativa e ciò fa pensare che si sia scelta la fonte di rango superiore solo per attirare maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica. Il provvedimento si caratterizza inoltre per un abuso di deleghe: ne contiene infatti otto diverse ed in molti casi sono previsti tempi troppo lunghi per il loro esercizio, che danno luogo ad attese ed incertezze per le imprese. Ricorda poi che il disegno di legge ha avuto un *iter* particolarmente travagliato presso l'altro ramo del Parlamento, dove è stato anche snaturato dalle sue tanto pubblicizzate finalità di liberalizzazione, ove si consideri ad esempio la tematica dei servizi idrici che hanno subito una specie di nazionalizzazione. A tale proposito rende noto come un deputato di Rifondazione comunista, durante le dichiarazioni di voto presso l'Assemblea della Camera dei deputati, abbia affermato che il provvedimento costituiva «una base di lavoro a partire dalla quale si poteva arrivare ad ulteriori progressi». Questa dichiarazione, insieme al rilievo che circa la metà degli emendamenti presentati in questa sede sono stati proposti dalla stessa maggioranza, rendono palese che non sussiste un accordo pieno in seno alla medesima.

Passando in rassegna i contenuti del disegno di legge, il senatore Stanca sottolinea criticamente le disposizioni in materia di ferrovie, fra le quali particolarmente discutibili sono quelle che istituiscono una inutile commissione di valutazione dell'efficienza dei trasporti ferroviari. Il Capo II denominato «Impresa più facile» contiene una molteplice serie di deleghe (articoli 17, 18, 21, 23 e 24) ma vi è poi al comma 7 dell'articolo 25, relativo alle cooperative, una disposizione preoccupante che prevede la sostituzione dell'obbligo di deposito dei bilanci con una mera comunicazione di «notizie» che sono, ovviamente, cosa ben diversa. Potrebbe poi essere espresso apprezzamento per l'attenzione dedicata alle procedure informatiche, fra cui la firma digitale, la raccomandata elettronica, la conservazione ottica sostitutiva, la trasmissione telematica: ma non può non rilevare che si tratta di un intervento legislativo assolutamente non necessario, dato che è già in vigore il codice dell'amministrazione digitale e sarebbe pertanto bastato adottare i conseguenti provvedimenti regolamentari di attuazione per realizzare gli obiettivi di una maggiore efficienza e snellimento delle procedure amministrative. Ancora una volta, l'aver privilegiato lo strumento legislativo, più eclatante, rispetto all'oscura attività di regolamentazione, denota l'interesse per il Governo di pervenire più che altro ad un «incasso mediatico». Desta ulteriore preoccupazione l'articolo



35 recante una delega diretta ad introdurre la cosiddetta contabilità ambientale che in realtà aggiungerà ulteriori elementi di complessità ai già numerosi adempimenti previsti a carico delle imprese. Il Capo III denominato «misure per il cittadino consumatore» è quello che appare più variegato, dato che contiene una raccolta irrazionale di disposizioni diverse, molte delle quali si risolvono in pesanti interventi sui prezzi che anziché tutelare il cittadino consumatore, in realtà finiscono per distorcere gravemente le regole del mercato e quindi l'intero sistema economico. Infine, va annoverata fra le tante cose che sarebbe stato meglio evitare, l'ipotesi di una legge annuale sullo stato delle liberalizzazioni che costituirebbe un provvedimento particolarmente complesso al pari della legge finanziaria, ma assolutamente privo di efficacia reale. Concludendo il proprio intervento, il senatore Stanca auspica pertanto che le forze di maggioranza accettino di lavorare nel merito del provvedimento attraverso un ampio e aperto dialogo con l'opposizione, al fine di pervenire ad un effettivo miglioramento del testo in esame.

Il senatore SANTINI (*DCA-PRI-MPA*) osserva che contrariamente a quanto pubblicizzato, questo disegno di legge è molto invasivo nei confronti della libertà di mercato, contraddice gli indirizzi di politica comunitaria e mortifica molte delle aspettative e degli interessi meritevoli di tutela che da più parti dei settori economici sono stati sottolineati. Molte delle disposizioni inneggianti alla cosiddetta liberalizzazione rischiano di condurre ad una sorta di *far west*, in cui tutti potranno fare tutto ma a scapito della qualità e soprattutto a danno delle piccole imprese familiari che rischiano di scomparire, schiacciate dalla invasione della grande distribuzione. La penalizzazione per le piccole imprese familiari nonché lo svilimento delle tradizionali libere professioni, si risolvono in una grave mancanza di tutela proprio per le fasce più deboli, quali sono gli anziani e le categorie a basso reddito. A questo proposito, sottolinea che proprio l'attenzione per queste categorie deboli non può essere sempre considerata appannaggio della sinistra. L'ingerenza degli operatori pubblici nelle attività economiche, tradizionalmente svolte dai privati, rischia di stravolgere completamente quelle regole su cui si basa il principio di sussidiarietà tanto spesso declamato. A tale proposito, ricorda che in Trentino l'80 per cento degli esercizi commerciali fa riferimento alla cooperazione, con riflessi negativi per la vera concorrenza. Per quanto riguarda la liberalizzazione dei distributori di carburanti, le maggiori preoccupazioni concernono i profili della sicurezza che potrebbe essere compromessa, a grave danno della comunità, a causa di una installazione selvaggia e per di più non rispettosa della necessaria parità di condizioni nell'offerta dei servizi. Con riferimento alla pesante protesta in materia di farmaci, il senatore Santini osserva che essa è stata travisata come il riflesso di una perdita di privilegi appartenenti ad una categoria tradizionalmente benestante: ma in realtà le disposizioni contenute nel disegno di legge destano fondate preoccupazioni per quanto riguarda la tutela della salute pubblica. Anche la protesta della categoria dei librai non è priva di fondamento, poiché la

normativa sugli sconti rischia di mettere in crisi proprio quelle attività di vendita dei libri, magari di pregio, tradizionalmente svolta da piccole imprese familiari. Ritiene pertanto che i motivi di preoccupazione che emergono dall'esame del disegno di legge giustificano, a suo avviso, una compiuta pronuncia da parte della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore BORNACIN (AN), pur condividendo il diffuso orientamento che il dibattito entrerà nel vivo del provvedimento soprattutto in sede di esame delle proposte emendative, sottolinea che tuttavia gli interventi in discussione generale consentono di far emergere in modo più definito le opinioni squisitamente politiche. A tale proposito non può non rilevare che l'attuale Governo ha caratterizzato la propria attività per l'eccesso di deleghe legislative e per il frequente ricorso ad annunci aventi l'effetto di smuovere l'opinione pubblica prefigurando le tanto attese liberalizzazioni. Si è tuttavia dovuto prendere atto che proprio le proteste dei settori incisi da provvedimenti tanto declamati hanno dimostrato che quelle misure hanno poi sortito un effetto contrario, come avvenuto con la vicenda dei taxi, l'eliminazione dei costi di ricarica telefonica, la caducazione degli appalti per la TAV e da ultimo per la cosiddetta riforma Moratti. Tutto ciò denota la mancanza di un piano chiaro e preciso per il conseguimento di obiettivi concreti. Anche dalle numerose audizioni di tutte le categorie interessate al provvedimento sono emerse critiche e preoccupazioni e soltanto i rappresentanti della grande distribuzione e talune categorie di consumatori hanno espresso apprezzamento per il provvedimento in esame. Peraltro, emergono anche notevoli perplessità dal punto di vista degli oneri finanziari che sono stati evidenziati molto lucidamente in una scheda di lettura del Servizio del bilancio del Senato. L'oratore sottolinea che insieme a misure assolutamente prive di rilevanza ed incisività concernenti disparate categorie produttive, emergono poi disposizioni che dimostrano il favore del Governo per determinati settori come ad esempio quello del commercio equo e solidale che si avvia a diventare una vera e propria *lobby*. Molte perplessità suscitano poi le disposizioni in materia di trasporto ferroviario che necessiterebbe di interventi di ben altra portata. Concludendo il proprio intervento, il senatore Bornacin sottolinea la disponibilità della propria parte politica a migliorare concretamente il testo in modo da pervenire ad un'effettiva tutela dell'interesse pubblico. Tale disponibilità è dimostrata anche dal fatto che i circa cinquanta emendamenti presentati da Alleanza Nazionale non denotano alcun fine ostruzionistico, ma sono diretti essenzialmente alla riduzione dei gravi danni recati dalle disposizioni proposte nel provvedimento. Tuttavia, se non dovesse essere riscontrato, nel corso dell'esame, un comportamento conseguente da parte della maggioranza, la propria parte politica ne trarrebbe logicamente le conclusioni e ritiene che un clima di scontro fra forze politiche contrapposte non costituirebbe alcun vantaggio per l'intero Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il RELATORE ed il Rappresentante del Governo dichiarano di rinunciare alle rispettive repliche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi, alle ore 14,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 13 settembre 2007

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze, professor Tommaso PADOA SCHIOPPA.*

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze**

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Giorgio LAINATI (*FI*), il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*), il senatore Massimo BALDINI (*FI*), il senatore Giovanni RUSSO SPENA (*RC-SE*), il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*), il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) ed il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

*(I deputati ed i senatori appartenenti ai gruppi di opposizione si allontanano)*

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Tommaso PADOA SCHIOPPA, svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), il deputato Nicola TRANFAGLIA (*Com.It*), il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*), il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*), il deputato Giorgio MERLO (*Ulivo*), il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Tommaso PADOA SCHIOPPA, replica agli intervenuti.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

Giovedì 13 settembre 2007

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 16,05.



